

IL PROFILO FISCALE

Tra le novità del «misuratore» c'è l'acquisizione automatica dei dati presenti nell'anagrafe tributaria e nelle banche dati di Entrate e Inps

L'ECCEZIONE

Il nucleo familiare non si «ricostituisce» se c'è separazione giudiziale o consensuale per la quale sia già intervenuta omologa

L'università «riunisce» i genitori non conviventi

IL QUESITO



Mio figlio, il prossimo anno inizierà un corso di studi universitario in una città diversa da quella nella quale risidiamo. Stiamo valutando di cercare un alloggio da prendere in locazione per tutta la durata del corso di laurea nel quale il ragazzo andrebbe ad abitare da solo. Chiaramente, non avendo ancora un lavoro e non possedendo un proprio autonomo patrimonio, ci faremo carico del pagamento del canone di locazione derivante dal contratto di affitto che dovrà essere

stipulato. Mi chiedo, dovendo poi il ragazzo provvedere a richiedere un'attestazione Isee per determinare la fascia di reddito di appartenenza, in funzione della quale è stabilito dall'ateneo l'ammontare dovuto delle tasse di iscrizione al corso, se avrà diritto a figurare come nucleo familiare indipendente (risulterà da solo nel nuovo stato di famiglia) senza tener conto di redditi e patrimonio della famiglia di origine.

V.L.- BRESCIA

erbeneficiare delle agevolazioni concesse per gli studi universitari (riduzione tasse di iscrizione, concessione di borse di studio, altre prestazioni per il diritto allo studio universitario) si applicava anche nella previgente normativa un particolare indicatore Isee modificato, denominato Iseeu, che introduceva specifici criteri previsti per l'Università dall'articolo 5 del Dpcm 9 aprile 2001 (uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 390/1991) al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente fuori sede. Tale impianto normativo, seppur maggiormente delineato, è stato pienamente confermato anche con la recente riforma dell'indicatore.

Assume, innanzitutto, ancora rilevanza il concetto di

studente indipendente: è tale (e costituisce quindi legittimamente un nucleo familiare autonomo) soltanto colui che soddisfa entrambi i seguenti requisiti: a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, in alloggio non di proprietà di un suo membro, stabilità da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi; b) presenza di una adeguata capacità di reddito, derivante dal possesso di redditi propri da lavoro dipendente o assimilati, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori ad una determinata soglia (attualmente 6.500 euro con riferimento a un nucleo familiare composto da una persona).

Qualora questi requisiti non dovessero sussistere, lo studente sarà ancora considerato facente parte del nucleo familiare dei genitori, as-

sumendo conseguentemente ai fini Isee i redditi e patrimoni di tutti i componenti di tale nucleo. Genitori coniugati, ma non conviventi tra loro, costituiscono comunque nucleo familiare unico, tranne i casi di separazione giudiziale, separazione consensuale per la quale è già intervenuta omologa e altri casi giudiziali specificamente individuati. Più complesso il caso di genitori non coniugati tra loro e non conviventi, che costituiranno ancora nucleo familiare unico tranne se coniugati con persona diversa dall'altro genitore, o se hanno figli con persona diversa dall'altro genitore, se condannati al mantenimento dei figli con provvedimento dell'autorità giudiziale, se esclusi dalla potestà o allontanati giudizialmente dalla residenza familiare, se risultati accertata giudizialmente l'estranità in termini di rapporti affettivi ed economici. Qualora ricorrano questiulti-

mi casi, il calcolo dell'indicatore dovrà essere comunque integrato con una specifica componente aggiuntiva calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente.

Una specifica previsione è destinata anche agli studenti stranieri o agli studenti italiani residenti all'estero, per i quali la condizione economica è calcolata come somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti sempre all'estero.

Per le sole prestazioni correlate ai corsi di dottorato di ricerca, infine, è lasciata facoltà al richiedente di scegliere un nucleo familiare ristretto formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minorenni, nonché dai figli maggiorenni fiscalmente a carico ai fini Irpef, escludendo pertanto dal computo altri eventuali componenti della famiglia anagrafica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In dettaglio

IL CASO




Vivo e lavoro (reddito circa 25.000 euro annui) a Torino da 3 anni e frequento contemporaneamente un corso di studi universitario. L'abitazione nella quale risiedo da sola è di proprietà della mia famiglia di origine. Posso richiedere comunque l'attestazione Isee come nucleo familiare indipendente?

LA SOLUZIONE

Ai fini Isee la lettice, ancorché possieda redditi propri, continuerà a far parte del nucleo familiare dei genitori fino a quando non trasferirà la residenza in un immobile non di proprietà del nucleo di origine. Fino ad allora, i suoi redditi si cumulano con quelli degli altri componenti della famiglia.

COPPIA DI FATTO



Devo ottenere il rilascio dell'attestazione Isee ai fini dell'iscrizione all'università. I miei genitori non sono sposati e vivono in città diverse. Come devo tenere conto della situazione nella dichiarazione sostitutiva unica che dovrò fare? Concorrono entrambi alla determinazione dell'indicatore?

Il lettore, qualora non sia studente indipendente, deve individuare un genitore di riferimento nel cui nucleo sarà attratto (quadro C) e poi compilare il quadro D per rappresentare la situazione dell'altro genitore ai fini del calcolo, ove necessario, della ulteriore componente aggiuntiva prevista.

